



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

COLLEGIO GEOMETRI F.I.S.A.	
Data di arrivo	07.09.15
N. 1481	Fascicolo 1

Prot n° 0010268 del 03/09/2015

Serv. MB Area 4-DG.

Rif. del

Allegati: documenti
citati nel testo

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri e Geometri
Laureati

LORO SEDI

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

LORO SEDI

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Accesso alla professione di geometra – Articoli pubblicati sul quotidiano
“Italia Oggi”.

Con riferimento all'articolo apparso sul quotidiano “Italia Oggi” in data 28 agosto c.a. ed alle conseguenti repliche del 2 e 3 settembre 2015, concernenti la circolare emanata dal MIUR in ordine a quanto indicato in oggetto, e tenuto conto delle comunicazioni scritte e telefoniche pervenute a questo Consiglio Nazionale da numerosi Collegi, si precisa quanto segue.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

Per quanto riguarda l'articolo pubblicato lo scorso 2 settembre, su specifica richiesta del sottoscritto, considerato che tale rettifica non è stata riportata in maniera completa ed esaustiva, si rappresenta che:

la circolare n. 7201 del 27.07.2015 del MIUR è indirizzata ai vari Direttori Regionali, Dirigenti di ambito e Dirigenti Scolastici e riporta disposizioni sui contenuti dei diplomi di istruzione tecnica, da rilasciare agli studenti che, nello scorso luglio, hanno completato il ciclo di studi nella scuola secondaria di 2° grado. Il tutto in conformità alla normativa vigente ed agli accordi di programma.

Specificatamente, la Circolare in esame, in stretta relazione con le qualifiche europee attribuite ai vari gradi di istruzione, si limita ad indicare la qualifica europea (EQF) da assegnare al diploma tecnico (4° livello). Quanto precede, pertanto, nulla ha a che fare con le professioni tecniche e con i vari percorsi di accesso alle stesse, disciplinati da norme tutt'ora vigenti (legge n. 75/1985 e D.P.R. n. 328/2001).

Inoltre, il D.P.R. n. 88/2010 (art. 8, comma 1 – allegato D) ha espressamente previsto il raccordo tra il percorso scolastico di precedente ordinamento (ITG per i geometri) ed il nuovo percorso (CAT) e, per tale ultimo percorso - per quanto di interesse - ha individuato i profili educativi, culturali e professionali (art. 2, comma 2, ed allegato A).

In particolare, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 88/2010 precisa che *"I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori ed agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 3, riguardante tutti percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A..."*.

Tale allegato A, punto 2, ultimo comma, testualmente recita *"... I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia."*.

Conseguentemente, l'art. 10 del D.P.R. n. 88/2010 ha abrogato espressamente l'art. 191, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994¹, senza incidere minimamente sulla citata normativa di accesso alle libere professioni da parte dei soggetti in possesso del diploma di istruzione tecnica - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio - CAT.

¹Art. 191, comma 3, D. Lgs. n. 297/1994: "Gli Istituti Tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche amministrative, nonché di alcune professioni nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico"

Peraltro, in merito a quanto sopra riportato, questo Consiglio Nazionale aveva, già da tempo, espresso al MIUR – Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - la propria posizione, con note del 5.06.2014 e del 26.05.2015, ribadita anche al Direttore Generale Dr.ssa Palumbo con nota del 1° luglio 2015.

Per quanto riguarda il richiamo all' "Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)" del 20.12.2012 n. 252 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – si precisa quanto segue.

Nel capitolo riguardante le qualificazioni rilasciate, in Italia, nel sistema delle professioni, al punto 2.1 la tabella si limita a "fotografare", in modo schematico e non esaustivo, le diverse fattispecie esistenti.

Il documento in esame, quindi, non modifica le modalità di accesso alla nostra professione; tale tesi è confermata, infatti, al punto 3.1 del medesimo Accordo citato il quale, nel definire il quadro di referenziazione delle qualifiche italiane all'EQF, precisa che tale delimitazione "*...non tiene al momento conto di: abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE, per le quali insieme ai rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Europee si è deciso di rinvviare ad un fase successiva la referenziazione al quadro europeo EQF....*".

Comunque, si ribadisce che questo Consiglio Nazionale non è contrario alla formazione universitaria per il geometra, tant'è che, come è noto a tutti e specificamente comunicato con circolare prot. n. 9689 del 6/08/2015, ha presentato al Ministro Giannini il progetto di riforma del percorso di accesso alla professione le cui linee di indirizzo sono state approvate nella seduta di Consiglio del 15 aprile c.a. e condivise con i 103 Presidenti dei Collegi presenti all'Assemblea del 16 aprile c.a..

Si sottolinea, pertanto, che le notizie diffuse sono state fornite in modo incompleto e fuorviante e si conferma la piena vigenza delle disposizioni normative che disciplinano gli attuali percorsi di accesso all'esame di abilitazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

2